



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

DIVISIONE IV - INQUINAMENTO ATMOSFERICO,
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO

Pratica N.

Ref. Mittorito:

Alla Direzione generale
per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali

SEDE

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e.p.c. Al Sig. Daniele Menon
Via Roma 135
33050 S. VITO AL TORRE (UD)
santiandreaapvito@pec.it

Al Ministero per lo sviluppo economico
D. G. M. E. R. E. E. N.
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete
Via Molise, 2
00187 ROMA
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Legge n. 239/2004. Articolo 1, comma 26. Procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti appartenenti alla R.T.N. Elettrodotto a 380 kV "S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015.
Classifica **EL 146 bis**

Si trasmette, per gli eventuali seguiti di competenza, copia della nota, in data 10.03.2016 del Sig. Daniele Menon relativa ad osservazioni sull' opera elettrica indicata in oggetto, sottoposta a procedura di VIA, in quanto la stessa non risulta indirizzata anche a codesta Direzione.

Al Sig. Menon, che legge per conoscenza, si rappresenta che eventuali ulteriori osservazioni possono essere trasmesse direttamente alla Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it) competente per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S. E. Udine Ovest - S. E. Redipuglia"

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Schiavi)

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili
e l'efficienza energetica, il nucleare – Divisione IV
Via Molise, 2 - 00187 ROMA
PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

FORCI
+
Lodi
16/03/16
[Signature]

**Al Ministero dell'Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare**
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento – Divisione IV
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
PEC: dgrin@pec.minambiente.it

**Al Ministero dei Beni e delle attività Culturali
e del Turismo**
Direzione generale Belle Arti e Paesaggio – Servizio III
Via San Michele, 22 – 00153 ROMA
PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio energia
Via Giulia 75/1 – 34126 TRIESTE
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

[Large handwritten signature]

Oggetto: Osservazioni e opposizioni.

Avviso al Pubblico.

Richiesta di ri-determinazione in merito **“all'autorizzazione ed all'esercizio dell'Elettrodotto a 380 kV in doppia terna “S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia” ed opere connesse al MISE con Posizione n. EL-146 bis in data 06/11/15 e al MATTM e**

Richiesta di ri-determinazione in merito alla procedura di VIA al MATTM di concerto con il MIBAC in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015.

Il sottoscritto **MENON DANIELE**, nato a _____ il _____ e residente in _____
(____), via _____ n. _____, c.f. _____, in qualità di proprietario o comproprietario
delle particelle di cui al

Foglio 10 pcn. 766,854,855,860/1,860/2,860/3, foglio 11 pcn. 774/1, 775/1, 775/2, 775/4, 775/5,
777/1, 777/2, foglio 7 pcn. 906

del Comune Censuario e Amministrativo di San Vito al Torre, interessate dall'opera di cui
all'Avviso al Pubblico.

In riferimento all'avviso al pubblico inerente l'intervento in oggetto, rileva ed osserva che i progetti
sono carenti di elementi fondamentali ed emergono **gravi irregolarità** nelle procedure previste
per legge, tali da **constatare appieno la nullità del provvedimento pubblicato.**

Vale solo ricordare che per effetto caducante della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015,
tutti gli atti conseguenti relativi all'esecuzione dell'opera di che trattasi, sono stati travolti ed
annullati, ivi inclusi i Verbali di Immissione in possesso.

Vengono pertanto riproposte integralmente le proprie osservazioni ed opposizioni, presentate
nella procedura di cui alla posizione EL-146.

Inoltre, il progetto e gli atti conseguenti presentano gravi carenze che impediscono al proprietario
di valutarli, con particolare riguardo in merito alle aree da asservire.

Essendo il piano particellare propedeutico all'asservimento, esso rappresenta parte integrante del progetto con il quale viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera.
E'altrettanto evidente che detti elaborati non possono in alcunché variare per le notifiche ai proprietari.

Orbene, gli atti che sono stati notificati erano incompleti, e lo sono altrettanto, qualora verranno riproposti con nuove notifiche.

I provvedimenti notificati sono privi di qualsiasi calcolo e criterio atto a dimostrare come si è giunti all'importo dell'indennità provvisoria offerta. Nemmeno i tecnici incaricati dalla TERNA, ai quali le Ditte espropriate hanno fatto esplicita richiesta hanno fornito alcuna risposta.
Le Ditte espropriate non sono pertanto nella condizione di poter valutare l'indennità provvisoria offerta.

Non tutte le aree oggetto di occupazione ed asservimento sono state individuate in loco e di conseguenza i Verbali di Consistenza non sono redatti nelle forme previste per legge.

1) **Sull'area oggetto di espropriazione.**

In premessa, si presentano le seguenti osservazioni in ordine al valore da attribuire all'area relativa la realizzazione dell'elettrodotto a 380/220 KV di Udine Sud ed alla determinazione delle indennità previste dalla legge, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dalle proprietà e dall'aziende agricole, dalle attività tutte, esercitate sui terreni oggetto di espropriazione.

Le aree oggetto di esproprio si caratterizzano per essere inserite in un contesto ambientale e paesaggistico di estremo valore e significato. Non solo, detti terreni sono molto pregiati anche sotto il profilo agronomico.

2) **Sull'indennità di occupazione temporanea e sull' indennità di espropriazione e sulle indennità aggiuntive previste dalla legge e sul deprezzamento degli ulteriori fondi di proprietà.**

Premesso che il piano particellare non riporta né la superficie oggetto di occupazione temporanea né la superficie oggetto di espropriazione, deve intendersi che le particelle indicate verranno occupate ed espropriate per l'intero.

L'asservimento è propedeutico alla realizzazione di un impianto tecnologico, in aree agricole, per cui i riferimenti dei valori vanno ricercati ed assunti per simili interventi.
In sintesi, il valore di mercato del bene per l'asservimento non è il mero valore agricolo del bene, ma deve tener conto della potenziale utilizzazione economica di esso, in relazione alla sua utilizzazione, che per il realizzando impianto, non è agricola,
(Rif. Sentenza Corte Costituzionale n. 5 del 1980)

E' necessario sottolineare quanto riportato nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 dd. 10 giugno 2011:

In particolare, al punto 7 della Sentenza n. 181/2011 leggiamo:

" Orbene, il valore tabellare (*valore agricolo medio*) così calcolato prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggior o minor perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso."

Ciò si concretizza in un rapporto ragionevole con il valore del bene, che deve rappresentare, appunto, un serio ristoro (vedi precedente punto 2.g.) (ex multis sentenze Corte Costituzionale: sentenza n. 173 del 1991; sentenza n. 1022 del 1988; sentenza n. 355 del 1985; sentenza n. 223 del 1983; sentenza n. 5 del 1980), chiarendo che per raggiungere tale finalità occorre fare riferimento, per la determinazione dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi della potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene (vedi Sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, punto 6.4).



L'indennità di occupazione temporanea e l'indennità di espropriazione dovranno quindi essere determinate con riferimento secondo il **valore venale** "base" del terreno non inferiore ad € 20,00/mq, valore stimato in base un'approfondita analisi, con riserva di produrre esauriente documentazione confermativa, al quale dovranno aggiungersi le **maggiorazioni dovute alle valenze paesaggistiche ed ambientali, all'utilizzo in atto e delle migliori e più redditizie possibilità di utilizzazione immediatamente ammissibili di un bene, seppur non attuali.**

La Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia in materia di cessione bonaria ha chiarito che "*il corrispettivo per la cessione volontaria delle aree non edificabili va determinato con le modalità vigenti per il calcolo delle indennità di espropriazione e non già utilizzando il valore agricolo medio.*" (Corte Conti reg. Friuli Venezia Giulia, sez. contr., 22/03/2012, n. 29).

Considerato che le aree sono interessate da attività agricola, talvolta vivaistica, talvolta imprenditoriale, l'importo dovrà essere determinato con le indennità aggiuntive previste dalla legge. In tal senso si è già pronunciata la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, "*le indennità aggiuntive a quella dovuta al proprietario di aree agricole espropriate sono dirette a risarcire posizioni autonome rispetto a quella del titolare del diritto di proprietà, pur trovando titolo nel provvedimento ablatorio*" (Corte Conti reg. Friuli Venezia Giulia, sez. contr., 22/03/2012, n. 29), che ha altresì chiarito che l'art. 40, comma 4 e l'art. 42 del DPR 327/2001 non sono state coinvolte nella declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 181 del 10.06.2011 della Corte Costituzionale.

Per altro verso, analogamente dovranno essere corrisposte le indennità aggiuntive previste dalla legge in caso di cessione bonaria dell'area.

Qualora, l'Autorità espropriante non intendesse espropriare per l'intero i mappali indicati, ai sensi dell'art. 16, comma 11 del D.P.R. 327/2001 si chiede che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue delle particelle interessate. Ed infatti per la parte residua non espropriata risulterebbe estremamente disagiata la sua utilizzazione attesa la conformazione dell'opera stessa. Inoltre **la parte residua sarebbe priva di ogni valore commerciale**. Né del resto sarebbe possibile eseguire lavori per disporre di una agevole utilizzazione.

Nella denegata ipotesi in cui tale istanza non venisse accolta, l'indennità della parte espropriata dovrà essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore della parte non espropriata e ciò ai sensi dell'art. 33, comma 1 del T.U.E. il quale afferma che "*nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato dalla relativa diminuzione di valore*" e dovrà tenersi conto di quei casi in cui l'esproprio parziale riguarda terreni coltivati da un'azienda agricola (art. 40 comma 1 T.U.E.) e quindi il pregiudizio arrecato dall'espropriazione ad esempio per una azienda agricola non si risolve alla mera perdita dei terreni (cfr. art. 33, comma 1, dpr 327/01).

Qualora vi fosse l'espropriazione soltanto parziale di aree, si dovrà tener conto ai fini dell'indennità **della diminuzione di valore delle aree non espropriate, anche con riferimento a tutti i danni che incidono su di essa**, atteso inoltre che in taluni casi i terreni appartengono alla medesima proprietà ed esiste anche un vincolo economico e funzionale tra la porzione espropriata e quella residua dei terreni aziendali, che comporta un pregiudizio diverso ed ulteriore da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento alla soltanto alla porzione espropriata.

Tale concetto è stato più volte ribadito da svariate sentenze della Corte di Cassazione, TAR, Corte d'Appello e previsto dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123. Si riportano di seguito stralci di alcune Sentenze:

Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile n.14996 del 14/06/2013

Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123, non restringe l'indennità al valore delle porzioni utilizzate per i basamenti dei sostegni delle condutture, o delle cabine, o costruzioni, oltre al passaggio di transito ed alla zona di rispetto: queste sono infatti voci costitutive essenziali, ma non esaustive, dovendosi tenere conto anche della perdita eventuale di valore della residua proprietà libera, in applicazione di un principio generale già enunciato in tema di espropriazione per pubblica utilità (L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40).

Si deve tener conto anche della diminuzione del valore del suolo dovuta al timore diffuso del pericolo per la salute provocato dalle onde elettromagnetiche, trattandosi di un fattore negativo incidente sul prezzo del fondo (pur se privo di destinazione urbanistica), che va apprezzato nella sua influenza oggettiva sull'appetibilità commerciale del bene, indipendentemente

dall'accertamento, in concreto, di un effettivo danno alla salute (Cass., sez. 1, 29 ottobre 2010, n. 22.148).»

C Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile n.3751 del 09/03/2012

La disposizione particolare del R.D. n. 1775 del 1933, in deroga alla regola generale dell'art. 46, comma 2 della legge fondamentale n. 2359 del 1865, prevede e disciplina per la determinazione dell'indennità (o del risarcimento del danno) per la costituzione di servitù di elettrodotto, distinti indennizzi dovuti al proprietario del fondo servente in relazione ai diversi pregiudizi che questo può subire, tra cui quello inerente alla diminuzione di valore di tutto o di parte del fondo inteso come complessiva entità economica.

Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile n.8433 del 28/05/2012

Del pregiudizio inerente alla diminuzione di valore di tutto o di parte del fondo inteso come complessiva entità economica, di cui il R.D. n. 1775 del 1933, impone di tener conto in sede di determinazione dell'indennità (o del risarcimento del danno) per la costituzione di servitù di elettrodotto, va ravvisata la ricorrenza non certamente per il danno alla salute che può derivare dai campi elettromagnetici, che non rientra nelle voci da liquidare, ma per il fatto che l'esistenza di detti campi incide comunque, per il rischio possibile o probabile sull'acquirente "medio" e comporta una possibile riduzione dei valori venali dei terreni e dei fabbricati.

Corte d'Appello di Napoli Sezione 1 Civile del 09/02/2010

Rileva il Collegio come in linea di principio il danno da diminuzione di valore del fondo debba essere in effetti rapportato al fondo nella sua complessità

TAR Basilicata n.573 del 26/10/2009

Il Collegio ai sensi degli artt. 1226 e 2056 C.C. ritiene di valutare equitativamente il danno patito dalle parti di terreno, asservite agli elettrodotti, ma non occupate dai tralicci, nell'80% dell'intero valore economico di tali parti di terreno, tenuto conto della circostanza che il CTU ha valutato nella misura del 50% la diminuzione del valore del terreno, costituito dal corridoio tra le due fasce di asservimento dei due elettrodotti sopra descritti.

Corte d'Appello di Roma Sezione 1 Civile del 16/01/2012

Ai fini della corretta determinazione dell'indennità dovuta in relazione a servitù perpetua di elettrodotto, occorre tener conto delle tre diverse componenti delineate dall'art. 123 del R.D. n. 1775 del 1933, tra cui la diminuzione di valore subita dal bene a seguito dell'imposizione della servitù.

In ipotesi di azienda agricola, il pregiudizio indennizzabile in conseguenza di imposizione di servitù perpetua di elettrodotto, è da riferire a quello prodotto all'azienda, per l'incidenza del passaggio dell'elettrodotto sulla produttività del terreno agricolo, che rileva non soltanto in relazione alla riduzione dell'area utilizzabile, bensì anche per gli effetti che si dimostrino provocati dall'elettrodotto sul tipo o sulla qualità delle culture praticate, anche per effetto delle onde elettromagnetiche.

E' incontestabile che l'esproprio da un lato, comporta una compromissione e comunque una alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione, che risulta estremamente disagevole attesa la conformazione dell'opera stessa. Dall'altro lato, determina un conseguente deprezzamento dell'area residua e un pregiudizio legato anche alla maggiore incidenza dei costi fissi che saranno riferibili ad un minor terreno coltivato. In particolare l'esproprio nella maggior parte dei casi crea un frazionamento dei terreni che risultano non agevolmente coltivabili imponendo una maggiore incidenza dei costi di lavorazione aumentando l'incidenza dei tempi morti di lavorazione a seguito del sensibile accorciamento del lotto interessato dall'esproprio altrimenti estremamente funzionale, lascia in taluni casi, infine, i terreni privi della canaletta adduttrice di acqua irrigua necessaria per garantire la bagnatura dei coltivi a garanzia dei raccolti.

Con il superamento del criterio agricolo medio ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, il riferimento generico e quindi elastico, fatto dall'art. 40, comma 1, del T.U.E. agli effetti dell'espropriazione sull'azienda agricola, deve essere utilizzato per conformare l'indennità di espropriazione al pregiudizio effettivo arrecato, in sostanziale conformità ai principi dettati dalla CEDU (sentenza Lallement c. Francia dell'11.04.2002). In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione nella sentenza n. 22758/2012 dove si afferma che il riferimento all'azienda agricola operato dall'art. 15 della L. n. 865/1971 "attribuisce al fondo su cui

insiste un'azienda agricola un plusvalore, che nell'ottica del legislatore del 1971 si aggiunge al valore agricolo del terreno" e si prescrive che ai fini indennitari si debba prima verificare se sul fondo parzialmente espropriato vi sia un'azienda agricola, per operare quindi la stima "ai sensi del menzionato art. 15 (art. 40, comma 1, TUE) calcolandone la diminuzione di valore – unitamente a quella dell'area residua – in conseguenza dello smembramento arrecato dall'espropriazione al fondo contenente l'azienda", applicando i principi generali sull'espropriazione parziale in via residuale.

Resta altresì esplicita la impossibilità di realizzare impianti irrigui automatizzati tipo "Pivot" del tutto incompatibili con la presenza di un ostacolo fisso e con la soggezione a cavi ad altissima tensione.

In altre parole oggi, il pregiudizio arrecato ad **attività diverse dalla coltivazione**, ma comprese tra quelle che la legislazione vigente fa rientrare nel possibile esercizio dell'impresa agricola può e deve essere indennizzato pienamente, anche solo con l'applicazione diretta dell'art. 40, comma 1, del T.U.E., grazie al riferimento all'azienda agricola ivi previsto. Con possibile e doveroso indennizzo della perdita di reddito aziendale che non sia già coperto dalla indennità aggiuntiva, laddove determini l'impossibilità di ricostituzione dell'attività aziendale parzialmente espropriata.

3) Sulla maggiorazione in caso di cessione bonaria (art. 45, comma 2, lett. d) T.U.E.).

In caso di cessione bonaria operata nelle qualità di coltivatore diretto, la triplicazione del valore agricolo medio prevista dall'art. 45, comma 2, lett. d) del T.U.E., è oggi sostituita da un corrispettivo pari al valore effettivo, aumentato di un doppio valore agricolo medio, di cui uno corrispondente all'indennità per la perdita di coltivazione diretta prevista anche dall'art. 40, comma 4, e il secondo avente funzione incentivante della cessione.


Peraltro la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia in materia di cessione bonaria ha chiarito che "il corrispettivo per la cessione volontaria delle aree non edificabili va determinato con le modalità vigenti per il calcolo delle indennità di espropriazione e non già utilizzando il valore agricolo medio " (Corte Conti reg. Friuli Venezia Giulia, sez. contr., 22/03/2012, n. 29). E quindi in tal senso l'indennità dovrebbe essere pari al triplo del valore effettivo dell'area.

4) Sulla maggiorazione per indennità di elettrodotto (L. n. 36 del 22.02.2001 e D.P.C.M. 8 luglio 2003).

La realizzazione della stazione elettrica e il percorso stesso dell'elettrodotto Redipuglia-Udine ovest rende necessaria l'individuazione di precise fasce di rispetto imposte per ragioni di tutela o comunque di precauzione sanitaria. Ai fini dunque dell'indennità di esproprio e più specificatamente ai fini dell'indennità di elettrodotto, si deve tener conto del minor valore arrecato alle porzioni dei fondi interessate alle fasce di rispetto, ovvero considerate come lo spazio circostante una stazione elettrica e/o un elettrodotto, caratterizzato da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità previsto attualmente dall'art. 4 del D. P.C.M. 8 luglio 2003. Come è noto l'art. 4, comma 1 lett. h) della l. n. 36 del 22.02.2001 prevede che all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario e ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. Con D.P.C.M. 8 luglio 2003 sono stati fissati i limiti di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti (cfr. art. 3), ben più ridotti valori di attenzione e obiettivi di qualità (art. 4 DPCM cit) per la protezione della popolazione.

Orbene, deve riconoscersi una maggiore indennità di asservimento per le limitazioni arredate dalle fasce di rispetto per gli elettrodotti, e ciò anche quando ad essere interessato è un suolo ritenuto inedificabile. Ed infatti gli art. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003 fanno riferimento a "tutti i luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere"

L'indennità dovrà tenere in considerazione l'imposizione della servitù di elettrodotto per le aree occupate o asservite come fascia di rispetto, nonché il deprezzamento subito dagli ulteriori fondi di proprietà per effetto della realizzazione dell'opera, così come meglio illustrato e quantificato nella perizia di stima (cfr. all.1, punto 6). Si ricorda che "Tra i fattori di deprezzamento può essere legittimamente computata la presenza dei campi elettromagnetici generati dall'elettrodotto, i quali, a prescindere dalla loro effettiva pericolosità (scientificamente non provata), incidono innegabilmente sul valore di mercato dei terreni, riducendone i prezzi



offerti per il preteso rischio connesso all'esistenza di detti campi." (Cassazione civile, sez. I, 29/10/2010, n. 22148).

Non solo in relazione all'imposizione della servitù di elettrodotto si deve tenere conto della riduzione del valore venale del fondo, per la eventuale riduzione quantitativa e qualitativa della produttività agricola che dipende dal passaggio dell'elettrodotto (Cassazione civile, sez. I, 28/05/2012, n. 8433 e 17680/2010).

Non in ultimo, va considerata e valutata la pericolosità dell'elettrodotto, dei campi elettrici e magnetici da esso generati, il danno effettivo e potenziale alla salute che gli stessi possono arrecare, non essendovi documentati casi tali da poter affermare il contrario.

5) Sull'indennità per l'occupazione d'urgenza e temporanea (art. 22 bis, comma 5, TUE e art. 50 comma 1, TUE).

Inoltre, in futuro dovranno essere corrisposte le indennità di occupazione rapportata all'intera indennità di esproprio, comprensiva di quanto dovuto per il minor valore della porzione non espropriata, secondo i criteri indicati dalla legge, oltre interessi e rivalutazione

6) Sul risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Essendo esplicita la necessità di costanti attività manutentorie a carattere ordinario e/o straordinario, sul sostegno, nonché sui conduttori, **restano completamente indeterminate le aree e le piste di accesso da dedicarsi all'uso, i relativi asservimenti e compensi.**

7) Sulla indeterminatezza del progetto.

Allo stato appare del tutto evidente e sostanziale la contraddizione fra la tipologia dei sostegni a traliccio quale risulta indicata nel decreto di esproprio e la tipologia a monostelo quale si evince dal progetto approvato, ovvero dall'accordo con la regione FVG.

Risultano altresì incognite e non determinata la tipologia delle fondazioni dei sostegni con evidente indeterminatezza delle possibili conseguenze sulla condizione idrogeologica e colturale.

Non meno problematica appare la indeterminatezza del progetto, ovvero della effettiva posizione planimetrica, pendente la necessaria valutazione di ottemperanza da parte della Commissione VIA e quindi del Ministero dell'Ambiente sul progetto modificato nella sua versione definitiva, quindi ancora da sottoporre a perizia di variante, come per altro già provveduto in corrispondenza di due distinte tratte.

8) Dichiarazioni della ditta proprietaria

Si richiamano e confermano integralmente le Dichiarazioni della ditta proprietaria, esposte e riportate nel Verbale di Immissione nel Possesso e di Consistenza che fanno parte integrante della presente.

Data: 14 marzo 2016



02/02/16
+ V/A
LVA1
22/03/16
af

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili
e l'efficienza energetica, il nucleare – Divisione IV
Via Molise, 2 - 00187 ROMA
PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento – Divisione IV
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
PEC: dgrin@pec.minambiente.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0004348 RIN del 22/03/2016

Al Ministero dei Beni e delle attività Culturali
e del Turismo
Direzione generale Belle Arti e Paesaggio – Servizio III
Via San Michele, 22 – 00153 ROMA
PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio energia
Via Giulia 75/1 – 34126 TRIESTE
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: Osservazioni e opposizioni.

Avviso al Pubblico.

Richiesta di ri-determinazione in merito "all'autorizzazione ed all'esercizio dell'Elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia" ed opere connesse al MISE con Posizione n. EL-146 bis in data 06/11/15 e al MATTM e

Richiesta di ri-determinazione in merito alla procedura di VIA al MATTM di concerto con il MIBAC in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015

Il sottoscritto **MENON DANIELE**, nato a _____ il _____ e residente in _____ (____), via _____, c.f. _____, in qualità di proprietario o comproprietario delle particelle di cui al

Foglio 10 pcn. 766,854,855,860/1,860/2,360/3, foglio 11 pcn. 774/1, 775/1, 775/2, 775/4, 775/5, 777/1, 777/2, foglio 7 pcn. 906

del Comune Censuario e Amministrativo di San Vito al Torre, interessate dall'opera di cui all'Avviso al Pubblico.

In riferimento all'avviso al pubblico inerente l'intervento in oggetto, rileva ed osserva che i progetti sono carenti di elementi fondamentali ed emergono **gravi irregolarità** nelle procedure previste per legge, tali da **constatare appieno la nullità del provvedimento pubblicato**.

Vale solo ricordare che per effetto caducante della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015, tutti gli atti conseguenti relativi all'esecuzione dell'opera di che trattasi, sono stati travolti ed annullati, ivi inclusi i Verbali di Immissione in possesso.

Vengono pertanto riproposte integralmente le proprie osservazioni ed opposizioni, presentate nella procedura di cui alla posizione EL-146.

Inoltre, il progetto e gli atti conseguenti presentano gravi carenze che impediscono al proprietario di valutarli, con particolare riguardo in merito alle aree da asservire.

Essendo il piano particellare propedeutico all'asservimento, esso rappresenta parte integrante del progetto con il quale viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera.
E'altrettanto evidente che detti elaborati non possono in alcunché variare per le notifiche ai proprietari.

Orbene, gli atti che sono stati notificati erano incompleti, e lo sono altrettanto, qualora verranno riproposti con nuove notifiche.

I provvedimenti notificati sono privi di qualsiasi calcolo e criterio atto a dimostrare come si è giunti all'importo dell'indennità provvisoria offerta. Nemmeno i tecnici incaricati dalla TERNA, ai quali le Ditte espropriate hanno fatto esplicita richiesta hanno fornito alcuna risposta.
Le Ditte espropriate non sono pertanto nella condizione di poter valutare l'indennità provvisoria offerta.

Non tutte le aree oggetto di occupazione ed asservimento sono state individuate in loco e di conseguenza i Verbali di Consistenza non sono redatti nelle forme previste per legge

1) Sull'area oggetto di espropriazione.

In premessa, si presentano le seguenti osservazioni in ordine al valore da attribuire all'area relativa la realizzazione dell'elettrodotto a 380/220 KV di Udine Sud ed alla determinazione delle indennità previste dalla legge, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dalle proprietà e dall'aziende agricole, dalle attività tutte, esercitate sui terreni oggetto di espropriazione.

Le aree oggetto di esproprio si caratterizzano per essere inserite in un contesto ambientale e paesaggistico di estremo valore e significato. Non solo, detti terreni sono molto pregiati anche sotto il profilo agronomico.

2) Sull'indennità di occupazione temporanea e sull' indennità di espropriazione e sulle indennità aggiuntive previste dalla legge e sul deprezzamento degli ulteriori fondi di proprietà.

Premesso che il piano particellare non riporta né la superficie oggetto di occupazione temporanea né la superficie oggetto di espropriazione, deve intendersi che le particelle indicate verranno occupate ed espropriate per l'intero.

L'asservimento è propedeutico alla realizzazione di un impianto tecnologico, in aree agricole, per cui i riferimenti dei valori vanno ricercati ed assunti per simili interventi
In sintesi, il valore di mercato del valore per l'asservimento non è il mero valore agricolo del bene, ma deve tener conto della potenziale utilizzazione economica di esso, in relazione alla sua utilizzazione, che per il realizzando impianto, non è agricola.

(Rif. Sentenza Corte Costituzionale n. 5 del 1980)

E' necessario sottolineare quanto riportato nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 dd. 10 giugno 2011:

In particolare, al punto 7 della Sentenza n. 181/2011 leggiamo:

" Orbene, il valore tabellare (*valore agricolo medio*) così calcolato prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggior o minor perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso."

Ciò si concretizza in un rapporto ragionevole con il valore del bene, che deve rappresentare, appunto, un serio ristoro (vedi precedente punto 2.g.) (ex multis sentenze Corte Costituzionale: sentenza n. 173 del 1991; sentenza n. 1022 del 1988; sentenza n. 355 del 1985; sentenza n. 223 del 1983; sentenza n. 5 del 1980), chiarendo che per raggiungere tale finalità occorre fare riferimento, per la determinazione dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi della potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene (vedi Sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, punto 6.4).



L'indennità di occupazione temporanea e l'indennità di espropriazione dovranno quindi essere determinate con riferimento secondo il **valore venale "base"** del terreno non inferiore ad **€ 20,00/mq**, valore stimato in base un'approfondita analisi, con riserva di produrre esauriente documentazione confermativa, al quale dovranno aggiungersi le **maggiorazioni dovute alle valenze paesaggistiche ed ambientali, all'utilizzo in atto e delle migliori e più redditizie possibilità di utilizzazione immediatamente ammissibili di un bene, seppur non attuali.**

La Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia in materia di cessione bonaria ha chiarito che *"il corrispettivo per la cessione volontaria delle aree non edificabili va determinato con le modalità vigenti per il calcolo delle indennità di espropriazione e non già utilizzando il valore agricolo medio."* (Corte Conti reg. Friuli Venezia Giulia, sez. contr., 22/03/2012, n. 29).

Considerato che le aree sono interessate da attività agricola, talvolta vivaistica, talvolta imprenditoriale, l'importo dovrà essere determinato con le indennità aggiuntive previste dalla legge. In tal senso si è già pronunciata la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, *"le indennità aggiuntive a quella dovuta al proprietario di aree agricole espropriate sono dirette a risarcire posizioni autonome rispetto a quella del titolare del diritto di proprietà, pur trovando titolo nel provvedimento ablatorio"* (Corte Conti reg. Friuli Venezia Giulia, sez. contr., 22/03/2012, n. 29), che ha altresì chiarito che l'art. 40, comma 4 e l'art. 42 del DPR 327/2001 non sono state coinvolte nella declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 181 del 10.06.2011 della Corte Costituzionale.

Per altro verso, analogamente dovranno essere corrisposte le indennità aggiuntive previste dalla legge in caso di cessione bonaria dell'area.

Qualora, l'Autorità espropriante non intendesse espropriare per l'intero i mappali indicati, ai sensi dell'art. 16, comma 11 del D.P.R. 327/2001 si chiede che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue delle particelle interessate. Ed infatti per la parte residua non espropriata risulterebbe estremamente disagiata la sua utilizzazione attesa la conformazione dell'opera stessa. Inoltre **la parte residua sarebbe priva di ogni valore commerciale**. Né del resto sarebbe possibile eseguire lavori per disporre di una agevole utilizzazione.

Nella denegata ipotesi in cui tale istanza non venisse accolta, l'indennità della parte espropriata dovrà essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore della parte non espropriata e ciò ai sensi dell'art. 33, comma 1 del T.U.E. il quale afferma che *"nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato della relativa diminuzione di valore"* e dovrà tenersi conto di quei casi in cui l'esproprio parziale riguarda terreni coltivati da un'azienda agricola (art. 40 comma 1 T.U.E.) e quindi il pregiudizio arrecato dall'espropriazione ad esempio per una azienda agricola non si risolve alla mera perdita dei terreni. (cfr. art. 33, comma 1, dpr 327/01).

Qualora vi fosse l'espropriazione soltanto parziale di aree, si dovrà tener conto ai fini dell'indennità **della diminuzione di valore delle aree non espropriate, anche con riferimento a tutti i danni che incidono su di essa**, atteso inoltre che in taluni casi i terreni appartengono alla medesima proprietà ed esiste anche un vincolo economico e funzionale tra la porzione espropriata e quella residua dei terreni aziendali, che comporta un pregiudizio diverso ed ulteriore da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento alla soltanto alla porzione espropriata.

Tale concetto è stato più volte ribadito da svariate sentenze della Corte di Cassazione, TAR, Corte d'Appello e previsto dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123. Si riportano di seguito stralci di alcune Sentenze:

Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile n.14996 del 14/06/2013

Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123, non restringe l'indennità al valore delle porzioni utilizzate per i basamenti dei sostegni delle condutture, o delle cabine, o costruzioni, oltre al passaggio di transito ed alla zona di rispetto; queste sono infatti voci costitutive essenziali, ma non esaustive, dovendosi tenere conto anche della perdita eventuale di valore della residua proprietà libera, in applicazione di un principio generale già enunciato in tema di espropriazione per pubblica utilità (L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40).

Si deve tener conto anche della diminuzione del valore del suolo dovuta al timore diffuso del pericolo per la salute provocato dalle onde elettromagnetiche, trattandosi di un fattore negativo incidente sul prezzo del fondo (pur se privo di destinazione urbanistica), che va apprezzato nella sua influenza oggettiva sull'appetibilità commerciale del bene, indipendentemente

dall'accertamento, in concreto, di un effettivo danno alla salute (Cass., sez. 1, 29 ottobre 2010, n. 22.148).»

C Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile n.3751 del 09/03/2012

La disposizione particolare del R.D. n. 1775 del 1933, in deroga alla regola generale dell'art. 46, comma 2 della legge fondamentale n. 2359 del 1865, prevede e disciplina per la determinazione dell'indennità (o del risarcimento del danno) per la costituzione di servitù di elettrodotto, distinti indennizzi dovuti al proprietario del fondo servente in relazione ai diversi pregiudizi che questo può subire, tra cui quello inerente alla diminuzione di valore di tutto o di parte del fondo inteso come complessiva entità economica.

Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile n.8433 del 28/05/2012

Del pregiudizio inerente alla diminuzione di valore di tutto o di parte del fondo inteso come complessiva entità economica, di cui il R.D. n. 1775 del 1933, impone di tener conto in sede di determinazione dell'indennità (o del risarcimento del danno) per la costituzione di servitù di elettrodotto, va ravvisata la ricorrenza non certamente per il danno alla salute che può derivare dai campi elettromagnetici, che non rientra nelle voci da liquidare, ma per il fatto che l'esistenza di detti campi incide comunque, per il rischio possibile o probabile sull'acquirente "medio" e comporta una possibile riduzione dei valori venali dei terreni e dei fabbricati.

Corte d'Appello di Napoli Sezione 1 Civile del 09/02/2010

Rileva il Collegio come in linea di principio il danno da diminuzione di valore del fondo debba essere in effetti rapportato al fondo nella sua complessità

TAR Basilicata n.573 del 26/10/2009

Il Collegio ai sensi degli artt. 1226 e 2056 C.C. ritiene di valutare equitativamente il danno patito dalle parti di terreno, asservite agli elettrodotti, ma non occupate dai tralicci, nell'80% dell'intero valore economico di tali parti di terreno, tenuto conto della circostanza che il CTU ha valutato nella misura del 50% la diminuzione del valore del terreno, costituito dal corridoio tra le due fasce di asservimento dei due elettrodotti sopra descritti.

Corte d'Appello di Roma Sezione 1 Civile del 16/01/2012

Ai fini della corretta determinazione dell'indennità dovuta in relazione a servitù perpetua di elettrodotto, occorre tener conto delle tre diverse componenti delineate dall'art. 123 del R.D. n. 1775 del 1933, tra cui la diminuzione di valore subita dal bene a seguito dell'imposizione della servitù.

In ipotesi di azienda agricola, il pregiudizio indennizzabile in conseguenza di imposizione di servitù perpetua di elettrodotto, è da riferire a quello prodotto all'azienda, per l'incidenza del passaggio dell'elettrodotto sulla produttività del terreno agricolo, che rileva non soltanto in relazione alla riduzione dell'area utilizzabile, bensì anche per gli effetti che si dimostrino provocati dall'elettrodotto sul tipo o sulla qualità delle culture praticate, anche per effetto delle onde elettromagnetiche.

E' incontestabile che l'esproprio da un lato, comporta una compromissione e comunque una alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione, che risulta estremamente disagiata attesa la conformazione dell'opera stessa. Dall'altro lato, determina un conseguente deprezzamento dell'area residua e un pregiudizio legato anche alla maggiore incidenza dei costi fissi che saranno riferibili ad un minor terreno coltivato. In particolare l'esproprio nella maggior parte dei casi crea un frazionamento dei terreni che risultano non agevolmente coltivabili imponendo una maggiore incidenza dei costi di lavorazione aumentando l'incidenza dei tempi morti di lavorazione a seguito del sensibile accorciamento del lotto interessato dall'esproprio altrimenti estremamente funzionale, lascia in taluni casi, infine, i terreni privi della canaletta adduttrice di acqua irrigua necessaria per garantire la bagnatura dei coltivi a garanzia dei raccolti.

Con il superamento del criterio agricolo medio ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, il riferimento generico e quindi elastico, fatto dall'art. 40, comma 1, del T.U.E. agli effetti dell'espropriazione sull'azienda agricola, deve essere utilizzato per conformare l'indennità di espropriazione al pregiudizio effettivo arrecato, in sostanziale conformità ai principi dettati dalla CEDU (sentenza Lallement c. Francia dell'11.04.2002). In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione nella sentenza n. 22758/2012 dove si afferma che il riferimento all'azienda agricola operato dall'art. 15 della L. n. 865/1971 "attribuisce al fondo su cui

insiste un'azienda agricola un plusvalore, che nell'ottica del legislatore del 1971 si aggiunge al valore agricolo del terreno" e si prescrive che ai fini indennitari si debba prima verificare se sul fondo parzialmente espropriato vi sia un'azienda agricola, per operare quindi la stima "ai sensi del menzionato art. 15 (art. 40, comma 1, TUE) calcolandone la diminuzione di valore – unitamente a quella dell'area residua – in conseguenza dello smembramento arrecato dall'espropriazione al fondo contenente l'azienda", applicando i principi generali sull'espropriazione parziale in via residuale.

Resta altresì esplicita la impossibilità di realizzare impianti irrigui automatizzati tipo "Pivot" del tutto incompatibili con la presenza di un ostacolo fisso e con la soggezione a cavi ad altissima tensione.

In altre parole oggi, il pregiudizio arrecato ad **attività diverse dalla coltivazione**, ma comprese tra quelle che la legislazione vigente fa rientrare nel possibile esercizio dell'impresa agricola può e deve essere indennizzato pienamente, anche solo con l'applicazione diretta dell'art. 40, comma 1, del T.U.E., grazie al riferimento all'azienda agricola ivi previsto. Con possibile e doveroso indennizzo della perdita di reddito aziendale che non sia già coperto dalla indennità aggiuntiva, laddove determini l'impossibilità di ricostituzione dell'attività aziendale parzialmente espropriata.

3) Sulla maggiorazione in caso di cessione bonaria (art. 45, comma 2, lett. d) T.U.E.).

In caso di cessione bonaria operata nelle qualità di coltivatore diretto, la triplicazione del valore agricolo medio prevista dall'art. 45, comma 2, lett. d) del T.U.E., è oggi sostituita da un corrispettivo pari al valore effettivo, aumentato di un doppio valore agricolo medio, di cui uno corrispondente all'indennità per la perdita di coltivazione diretta prevista anche dall'art. 40, comma 4, e il secondo avente funzione incentivante della cessione.

Peraltro la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia in materia di cessione bonaria ha chiarito che "il corrispettivo per la cessione volontaria delle aree non edificabili va determinato con le modalità vigenti per il calcolo delle indennità di espropriazione e non già utilizzando il valore agricolo medio." (Corte Conti reg. Friuli Venezia Giulia, sez. contr., 22/03/2012, n. 29) E quindi in tal senso l'indennità dovrebbe essere pari al triplo del valore effettivo dell'area.

4) Sulla maggiorazione per indennità di elettrodotto (L. n. 36 del 22.02.2001 e D.P.C.M. 8 luglio 2003).

La realizzazione della stazione elettrica e il percorso stesso dell'elettrodotto Redipuglia-Udine ovest rende necessaria l'individuazione di precise fasce di rispetto imposte per ragioni di tutela o comunque di precauzione sanitaria. Ai fini dunque dell'indennità di esproprio e più specificatamente ai fini dell'indennità di elettrodotto, si deve tener conto del minor valore arrecato alle porzioni dei fondi interessate alle fasce di rispetto, ovvero considerate come lo spazio circostante una stazione elettrica e/o un elettrodotto, caratterizzato da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità previsto attualmente dall'art. 4 del D. P.C.M. 8 luglio 2003. Come è noto l'art. 4, comma 1 lett. h) della l. n. 36 del 22.02.2001 prevede che all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario e ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. Con D.P.C.M. 8 luglio 2003 sono stati fissati i limiti di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti (cfr. art. 3), ben più ridotti valori di attenzione e obiettivi di qualità (art. 4 DPCM cit) per la protezione dalla esposizione della popolazione.

Orbene, deve riconoscersi una maggiore indennità di asservimento per le limitazioni arretrate dalle fasce di rispetto per gli elettrodotti, e ciò anche quando ad essere interessato è un suolo ritenuto inedificabile. Ed infatti gli art. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003 fanno riferimento a "tutti i luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere"

L'indennità dovrà tenere in considerazione l'imposizione della servitù di elettrodotto per le aree occupate o asservite come fascia di rispetto, nonché il deprezzamento subito dagli ulteriori fondi di proprietà per effetto della realizzazione dell'opera, così come meglio illustrato e quantificato nella perizia di stima (cfr. all.1, punto 6). Si ricorda che "Tra i fattori di deprezzamento può essere legittimamente computata la presenza dei campi elettromagnetici generati dall'elettrodotto, i quali, a prescindere dalla loro effettiva pericolosità (scientificamente non provata), incidono innegabilmente sul valore di mercato dei terreni, riducendone i prezzi

offerti per il preteso rischio connesso all'esistenza di detti campi." (Cassazione civile, sez. I, 29/10/2010, n. 22148).

Non solo in relazione all'imposizione della servitù di elettrodotto si deve tenere conto della riduzione del valore venale del fondo, per la eventuale riduzione quantitativa e qualitativa della produttività agricola che dipende dal passaggio dell'elettrodotto (Cassazione civile, sez. I, 28/05/2012, n. 8433 e 17680/2010).

Non in ultimo, va considerata e valutata la pericolosità dell'elettrodotto, dei campi elettrici e magnetici da esso generati, il danno effettivo e potenziale alla salute che gli stessi possono arrecare, non essendovi documentati casi tali da poter affermare il contrario.

5) Sull'indennità per l'occupazione d'urgenza e temporanea (art. 22 bis, comma 5, TUE e art. 50 comma 1, TUE).

Inoltre, in futuro dovranno essere corrisposte le indennità di occupazione rapportata all'intera indennità di esproprio, comprensiva di quanto dovuto per il minor valore della porzione non espropriata, secondo i criteri indicati dalla legge, oltre interessi e rivalutazione.

6) Sul risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Essendo esplicita la necessità di costanti attività manutentorie a carattere ordinario e/o straordinario, sul sostegno, nonché sui conduttori, **restano completamente indeterminate le aree e le piste di accesso da dedicarsi all'uopo, i relativi asservimenti e compensi.**

7) Sulla indeterminazione del progetto.

Allo stato appare del tutto evidente e sostanziale la contraddizione fra la tipologia dei sostegni a traliccio quale risulta indicata nel decreto di esproprio e la tipologia a monostelo quale si evince dal progetto approvato, ovvero dall'accordo con la regione FVG.

Risultano altresì incognite e non determinata la tipologia delle fondazioni dei sostegni con evidente indeterminazione delle possibili conseguenze sulla condizione idrogeologica e colturale.

Non meno problematica appare la indeterminazione del progetto, ovvero della effettiva posizione planimetrica, pendente la necessaria valutazione di ottemperanza da parte della Commissione VIA e quindi del Ministero dell'Ambiente sul progetto modificato nella sua versione definitiva, quindi ancora da sottoporre a perizia di variante, come per altro già provveduto in corrispondenza di due distinte tratte.

8) Dichiarazioni della ditta proprietaria

Si richiamano e confermano integralmente le Dichiarazioni della ditta proprietaria, esposte e riportate nel Verbale di Immissione nel Possesso e di Consistenza che fanno parte integrante della presente.

Data: 14 marzo 2016

